

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 1096/AMB del 27/02/2019

SGRIF/ECOFESTC

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

(ECOFESTC) L.R. 25/2016, art. 4, commi 25 e seguenti - Contributi alle associazioni e comitati senza scopo di lucro e parrocchie per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016 – Individuazione degli alimenti per il riconoscimento dell'azione facoltativa relativa alla "dispensazione di alimenti da filiera corta provenienti da produzione regionale".

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e in particolare l'articolo 4, comma 25 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle associazioni senza scopo di lucro per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti, approvato con proprio decreto di data 18 febbraio 2016, n. 034/Pres;

Visto che l'art. 4, comma 41, della legge regionale 28.12.2017 n. 45 ha esteso i beneficiari dei contributi anche ai comitati senza scopo di lucro ed alle parrocchie;

Visto il decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 098/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 20 di data 17 maggio 2017, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016", di seguito indicato come Regolamento;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 61 di data 18 gennaio 2019 avente ad oggetto "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 98/2017 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016). Approvazione";

Visto il decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2019, n. 010/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 5 di data 30.01.2019, con il quale sono state approvate alcune modifiche al Regolamento;

Ricordato:

- che le manifestazioni ecosostenibili, di seguito ecofeste, da organizzarsi sul territorio regionale devono presentare alcuni requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 del Regolamento;
- che tali requisiti sono per definizione obbligatori e attribuiscono una percentuale contributiva del 50% della spesa ammessa;

- che la realizzazione delle azioni facoltative previste dall'art. 4 comma 2 del Regolamento sono rimesse alla libera scelta del beneficiario e danno diritto a percentuali aggiuntive di contribuzione fino ad un massimo del 100% della spesa ammessa;
- che una delle azioni facoltative riguarda la dispensazione di alimenti da filiera corta provenienti da produzione regionale;

Visto, che l'art. 3, comma 1, lett. e) del Regolamento di modifica approvato con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2019, n. 010/Pres., dispone che dopo il comma 3 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 98/2017 sia aggiunto il seguente comma:

<<**3 bis.** Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, da pubblicarsi sul sito internet della Regione, sono individuati gli alimenti da filiera corta di cui al comma 2, lettera c)>>;

Ritenuto di approvare con il presente atto l'elenco degli alimenti che devono provenire obbligatoriamente da filiera corta per l'attribuzione del punteggio relativo all'azione facoltativa prevista all'art. 4, comma 2, lett. c) del Regolamento, ovvero:

- **Formaggi**
- **Salumi**
- **Carne**
- **Verdura**
- **Frutta**
- **Miele e prodotti dell'alveare**
- **Vino**

Ritenuto, tuttavia, che se l'ecofesta ha ad oggetto uno o più specifici alimenti, questi debbano provenire da filiera corta anche se non ricompresi nell'elenco approvato con il presente decreto, al fine del riconoscimento dell'azione facoltativa in oggetto;

Ritenuto di revocare il proprio decreto n.

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il primo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma operativo di gestione autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziata con il bilancio di previsione annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;

Visti altresì, del medesimo articolo 14 bis, il comma 3 che individua i centri di responsabilità amministrativa, e il comma 4, ai sensi del quale la prenotazione delle risorse di cui all'articolo 40 della legge regionale 21/2007 compete al medesimo centro di responsabilità cui spetta la gestione delle fasi della spesa di ciascun capitolo, salvo che il Programma operativo di gestione non la attribuisca ad un diverso centro di responsabilità amministrativa ovvero alla Giunta regionale;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare l'articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macro aggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.»;

Richiamato l'articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che attribuisce al Bilancio finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l'anno 2019);

decreta

Art. 1 – Per l’attribuzione del punteggio relativo all’azione facoltativa prevista all’art. 4, comma 2, lett. c) del “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l’organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016”, si approva il seguente elenco degli alimenti che devono provenire obbligatoriamente da filiera corta:

- **Formaggi**
- **Salumi**
- **Carne**
- **Verdura**
- **Frutta**
- **Miele e prodotti dell’alveare**
- **Vino**

Art. 2 – Al fine del riconoscimento dell’azione facoltativa di cui all’art. 1, se l’ecofesta ha ad oggetto uno o più specifici alimenti, si dispone che questi debbano provenire da filiera corta anche se non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 1.

ing. Flavio Gabrielcig
documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005